



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE

N. 968 DEL 06/12/2014

LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DELLE SENTENZE NR.487/2013 R.G. 5985/09 DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI - CAUSA FACONDINI DANIELA/ COMUNE DI CATTOLICA/CORIT' RISCOSSIONI LOCALI S.P.A. E SUCCESSIVO RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 50 DEL 29.09.2014.

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO

SERVIZIO

SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO

IL COMANDANTE

Ruggero Ruggiero

IL COMANDANTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 50 del 29/09/2014 ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio così come previsto dall'art. 194 c. 1 lett a) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e che la deliberazione citata sarà trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna attraverso Pec a cura del dirigente agli affari legali;

Posto che con ricorso depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Rimini la Sig.ra Daniela Facondini nata a Cattolica il 12/04/1964 e residente a Cattolica (RN), in via Ghia 7, rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Mariani impugnava ingiunzione di pagamento n. 00120091000017962/000 emessa dalla CORIT-Riscossioni Locali S.P.A.;

Vista la sentenza n. 487/13 R.G. 5985/09 depositato in cancelleria del Giudice di Pace di Rimini in data 24/04/2013, trasmessa dall'Avvocato Stefano Mariani con mail del 07/08/2014, di cui si allega copia e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Letta la sentenza n. 487/13 R.G. 5985/09 del Giudice di Pace di Rimini con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra Daniela Facondini,

- si accoglie parzialmente il ricorso, annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata e accerta che Facondini Daniela è tenuta al pagamento in favore del Comune di Cattolica delle somme corrispondenti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da detta amministrazione con i verbali di accertamento di violazione di norme del codice della strada per le quali è stato emesso il ruolo, oltre alle spese di notifica;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di liti in favore del ricorrente, in ragione del 50% pari ad Euro 150,00 e che liquida per un totale complessivo pari ad Euro 214,11 comprensive anche di rimborso forfettario ex L.P.F., IVA e CPA;

Visto il preavviso di parcella trasmesso dall'Avvocato Stefano Mariani, procuratore domiciliatario anche a riscuotere somme per conto della Sig.ra Daniela Facondini, con mail del 07/08/2014, di cui si allega copia e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Vista la comunicazione prot. Gen. 030861/2014 della Sig.ra Facondini Daniela che autorizza il Comune di Cattolica ad effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite assegno da inviare presso lo Studio Legale dell'avvocato Mariani Stefano, strada della Romagna 287, Colombarone (PU);

RITENUTO, pertanto, necessario, dare esecuzione alla sentenza 487/13 R.G. 5985/09 del Giudice di Pace di Rimini e a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 50 del 29/09/2014, provvedere al pagamento delle spese di giudizio, come sopra espresso;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Nuovo Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, a favore dell'avvocato Mariani Stefano, strada della Romagna 287, Colombarone (PU), procuratore domiciliatario anche a riscuotere le somme per conto della Sig.ra Daniela Facondini e a seguito del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/09/2014, l'importo di complessivi Euro 214,11 a titolo di pagamento delle spese di giudizio derivanti dalla sentenza esecutiva 487/13 R.G. 5985/09 del Giudice di Pace di Rimini;
- 2) di dare atto che la spese complessiva di Euro 214,11 graverà sul capitolo 440001 "Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio " del bilancio di previsione 2014 – cod Siope 1804 – ;
- 3) di individuare nella dott.ssa Marilen Gasperini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione dirigenziale.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 06/12/2014

Firmato

RUGGIERO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Data: Thu, 7 Aug 2014 13:11:31 +0200

Da: Stefano Mariani <avv.stefanomariani@gmail.com>

A: poliziamunicipale@cattolica.net

Oggetto: Facondini Daniela/Comune Cattolica+1 g.d.p.(RN) R.G. 5985/09 sent. 487/13 (rimborso spese causa)

Parte(i):  2 FACONDINI DANIELA-sentenza.pdf application/pdf 137,46 KB 

 3 notaspeseFacondiniDanielagdp(RN).G.5985-09.doc application/msword 36,27 KB 

 1.2 unnamed text/html 1,80 KB 

Spett.le Ufficio verbali polizia municipale di Cattolica c.a. Avv. Marco Nanni

Con la presente sono a richiedere il rimborso delle spese di causa del procedimento in oggetto indicato.

In attesa di un Vostro gentile riscontro porgo

Cordiali Saluti

Avv. Stefano Mariani



--
Avv. Stefano Mariani
Strada della Romagna, 287
Colombarone di Pesaro (PU)
tel. 0721/208283 fax. 0721/208086 cell. **339/8326977**

--

Avv. Stefano Mariani

Strada della Romagna, 287
61121 Colombarone di Pesaro (PU)
Tel. 0721/208283 Fax. 0721/208086 cell.339/8326977
Rec. Cattolica V. Caduti del Mare, 47
P.IVA 02109630414 email: avv.stefanomariani@gmail.com

Gent.Le Facondini Daniela
Via Ghia, 7
47841 Cattolica (RN)

Pesaro li, 07 agosto 2014

Preavviso di parcella

Oggetto: Facondini Daniela/Corit Comune Cattolica
G.d.p. (RN) R.G. 5985/09 sent. 487/13

Totale	150,00
12,50% rimborso forfettario	18,75
Cassa avvocati 4%	6,75

I.V.A. 22%	38,61

TOTALE EURO	214,11

(duecentoquattordici/11)

La Presente non costituisce fattura che seguirà al saldo



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI RIMINI

in persona del giudice avv. Gabriella Perinetti pronuncia

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5985 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009 promossa da:

FACONDINI DANIELA come corrente, rappresentata e difesa, per delega a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Stefano Variani ed elettivamente domiciliato in Pesaro, via Strada della Romagna n. 287 presso lo studio del procuratore.

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI CATTOLICA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato dall'Assistente di P.M. Paolo Ruggiero, per delega generale in Cancelleria

CONVENUTO

nonchè CONTRO

CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti Notaio Tabacchi di Rimini, come in atti, dall'avv. Daniela Beraudi presso il cui studio in Rimini, Via Tempio Malatestiano n. 35 è elettivamente domiciliata.

N. 487/13 Sent.

N. 5985/09 R.G.

N. 1/1 Rep

N. 39/44 Cron.

SP

CONVENUTI

OGGETTO: opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 00120091000017962/000.

La causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, alla udienza del 01.10.2012 con termine per note scadente al 31.10.2012.

MOTIVAZIONE

Facondini Daniela, come in atti rappresentata e difesa, conveniva in giudizio il Comune di Cattolica e la CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA, proponendo opposizione avverso ingiunzione di pagamento emessa da Corit stessa, di cui in epigrafe. L'ingiunzione ha, quale atto presupposto, verbali di contravvenzione al C.d.S., elevati dalla Polizia Municipale del Comune di Cattolica, ivi indicati. Si costituivano in giudizio sia il Comune che Corit per chiedere il rigetto del ricorso. La opposizione è solo parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di cui appresso. Tra i motivi di impugnazione, il ricorrente scleva quello relativo alla errata applicazione da parte del Comune di Rimini e di Corit, delle maggiorazioni ex art. 27 legge 689/81. Effettivamente dal semplice esame dell'ingiunzione impugnata si evince che oltre a pretendere il pagamento della sanzione pecuniaria conseguente alla violazione del C.d.S., per l'importo pari alla metà del massimo, ex art 203, co. 3, C.D.S. (in quanto il trasgressore non si avvaleva della possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta come intimata con il verbale di contestazione medesimo), vengono richiesti in pagamento anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 della legge 689/81. Tali maggiorazioni non sono dovute e comportano al giudicante l'obbligo di annullare la cartella opposta limitatamente a tali importi. Infatti, risulta per tabulas, che il Comune di Cattolica ha iscritto a ruolo importi di sanzioni per violazioni al codice della strada nella metà del massimo previsto per le violazioni

CP

contestate nonché per le maggiorazioni previste dal citato articolo della legge 689/81, contrariamente a quanto consentito. Si richiama, sul punto, la sentenza n. 3701/2007 della Corte di Cassazione. Il principio sancito con la citata sentenza è del tutto chiaro: "...per la riscossione di somme divenute esigibili l'art. 206 del c.d.s. rimanda alle norme di cui all'art. 27 della legge 689/81 la cui formulazione, contestuale alla depenalizzazione, doveva servire alla riscossione delle sanzioni comminate in ordinanze-ingiuntive emesse dal Prefetto per violazione diverse dalla tipologia delle violazioni alle norme del codice della strada. In tale contesto, l'ordinanza-ingiunzione, quale provvedimento di cornice di un iter procedurale di cui agli artt. 17 e 18 della legge 689/81, diveniva titolo esecutivo per una somma determinata, motu proprio, dal Prefetto con ordinanza motivata. Del tutto diversamente avviene nel sistema previsto dal N.C.D.S.. Infatti, nel caso in cui la sanzione pecuniaria comminata con il verbale di contestazione, non venga pagata nei termini del verbale medesimo,automaticamente, ex legge e secondo la previsione normativa di cui all'art. 203, comma 3, cds, diviene titolo esecutivoper somma pari alla sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%". Si aggiunga inoltre che nel caso, come in quello di specie, in cui il titolo esecutivo trova la sua fonte nella violazione di norme sulla circolazione stradale e la cui sanzione principale è già predefinita nei termini di cui al 3 comma dell'art. 203 cds, per il verbale di contestazione, ed al 1° comma dell'art. 204 per la ordinanza-ingiunzione, se la sanzione venisse ulteriormente aggravata da una sanzione aggiuntiva (nella fattispecie del 10% semestrale ai sensi del 6° comma dell'art. 27 della legge 689/81) si perverrebbe ad una sanzione sulla sanzione che non appare legittima. Pertanto deve concludersi che mentre risulta fondata la pretesa di pagamento della somma che trova la propria fonte nei verbali di contestazione validamente notificati e non opposti per cui consolidatosi nonché nelle dovute spese di procedimento, non trova

W


fondamento la pretesa delle maggiorazioni per tutti i motivi sopra esposti. La decisione di tale questione che incide sulla validità e sulla sussistenza degli atti impugnati, ha natura assorbente rispetto ad ogni ulteriore sollevata. Stante la parziale soccombenza, le spese di lite, determinate in complessivi Euro 300,00 oltre accessori come per legge e rimborso forfetario ex LPF, vengono poste a carico delle resistenti, in ragione del 50% e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il G.d.P di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Facondini Daniela contro il Prefetto di Cattolica Corit Riscossioni Locali spa in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: 1) Accoglie parzialmente il ricorso e, conseguentemente, annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata. 2) Accerta e dichiara che Facondini Daniela è tenuta al pagamento, in favore del Comune di Cattolica, delle somme corrispondenti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da detta Amministrazione con i verbali di accertamento di violazione di norme del codice della strada per il pagamento delle quali è stato emesso il ruolo, oltre alle spese di notifica. 3) Condanna le resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, in ragione del 50%, che liquida in Euro 150,00 oltre rimborso forfetario ex L.P.F., IVA e CPA come per legge.

Rimini, il 03.12.2012

Il ~~U. Galliere~~
Franca Castello



Il ~~U. Galliere~~
Franca Castello

Il G.d.P.

Avv. Gabriella Perinetti

Io sottoscritta Faccondini Daniela nata il 12/04/1964 a Cattolica (RN), ivi residente in via Ghia, 7 autorizzo il comune di Cattolica a mandare l'assegno intestato a me (relativamente alla liquidazione delle spese legali del g.d.p. di Rimini R.G. 5985/09 sent. N. 487/13) presso lo studio legale del mio avvocato: Avv. Stefano Mariani Strada della Romagna, 287 Colombarone di Pesaro (PU).

Faccondini Daniela
Faccondini Daniela

Pesaro li, 22 settembre 2014